

• La **giusta collocazione in bilancio** deriva dalla loro natura ed utilizzazione:

- a) se interessano più cicli produttivi, ma per un periodo complessivamente non superiore a 12 mesi, confluiscono nella voce di conto economico B.6 (es. attrezzature di consumo);
- b) se interessano un solo ciclo produttivo, perdendo poi la loro originaria identità, vanno nel conto economico tra i costi di produzione alla voce B.6, tra le materie di consumo (es. pezzi di ricambio, lubrificanti per i macchinari) ed eventualmente imputati a commessa;
- c) se come fattori produttivi hanno una durata pluriennale vanno indicati tra le immobilizzazioni materiali alla voce Attrezzature, B.II.3. L'ammortamento civile calcolato in base alla residua durata è imputato, nel c.e., alla voce B.10.b (Ammortamenti beni materiali); l'integrazione fiscale (facoltativa), per arrivare al 100%, va indicata in dichiarazione dei redditi (e nel quadro EC) e comporta la rilevazione di imposte differite;
- d) se si opta per l'iscrizione a valore costante, nel primo esercizio di acquisto le attrezzature vengono interamente capitalizzate, senza alcun ammortamento. Negli esercizi successivi, i costi di rimpiazzo confluiscono direttamente a c.e..

ATTREZZATURE IND.LI E COMM.LI, MATERIE PRIME, SUSSIDIARIE, DI CONSUMO costantemente rinnovate, di scarsa importanza Art. 2426.1 n. 12

C.c.: possono essere iscritte nell'attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all'attivo di bilancio sempre che non si abbiano variazioni sensibili nella loro entità, valore e composizione. Rientrano in questa casistica le attrezzature minute.

Fisco: valgono le regole generali. Possono essere iscritte tra le rimanenze ad un valore costante solo se detto valore non è inferiore a quello che si ottiene con il calcolo del Lifo (non sembra rientrare nelle previsioni dell'art. 92.4).

AUTO

Definizione di autovetture ed autocarri - La Finanziaria 2008 ha ridefinito la tipologia degli autoveicoli eliminando ogni riferimento alle disposizioni del Codice della Strada ed introducendo la nuova categoria dei "Veicoli stradali a motore". L'intervento interessa esclusivamente la legge Iva, cosicché si vengono a creare definizioni differenti ai fini della detrazione dell'Iva e della deducibilità dei costi.

lidd: sono definite autovetture gli autoveicoli che non appartengono alle categorie di autocarri, autoveicoli carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato, così come definiti dal "Codice della Strada" (art. 54 lett.d DLgs. 285/1992).

Può essere immatricolato come autocarro anche un veicolo fino a 6 posti purché il peso complessivo dei passeggeri (fissato in 68 Kg a persona) sia inferiore a quello che può trasportare come carico merci (indicato nella carta di circolazione). Per rendere deducibili integralmente i costi, non è sufficiente la sola immatricolazione come autocarro; occorre una stretta inerenza tra l'attività esercitata e l'utilizzo del veicolo nonché l'effettivo uso del mezzo: è necessaria quindi una strumentalità del veicolo e che il medesimo venga utilizzato nell'ambito di attività lavorative che richiedano effettivamente l'uso di veicoli destinati al trasporto di cose e di persone addette all'uso o al trasporto delle stesse. Pertanto l'utilizzo di tali tipi di auto per fini extra aziendali (ad esempio da parte di soci o amministratori durante il fine settimana) oltre alla disapplicazione delle disposizioni fiscali di integrale deducibilità dal reddito comporta l'applicazione di una contravvenzione ed il sequestro del veicolo e può generare inoltre, in caso di sinistri, rischi di copertura assicurativa.

L'art. 35.11 del DL 223/06 ha inoltre stabilito che in caso di adattamenti che comunque non impediscono l'utilizzo del veicolo per il trasporto privato di persone, a prescindere dalla categoria di omologazione, occorre verificare la deducibilità dei costi secondo il test che segue, stabilito con provvedimento dell'A.E. del 06.12.06:

$$I = [Pt \text{ potenza}^{(1)} \text{ (in Kw)} / [P \text{ portata (in t)} = Mc \text{ massa complessiva}^{(2)} \text{ (in t)} - la T \text{ tara}^{(3)} \text{ (in t)}]] \geq 180$$

⁽¹⁾ punto P.2 della carta di circolazione;

⁽²⁾ punto F.2 della carta di circolazione;

⁽³⁾ massa a vuoto.

Se tale rapporto è inferiore a 180 il veicolo è considerato autocarro, ed i relativi costi sono deducibili salvo eccezioni; se è superiore si applica il regime di deducibilità previsto per le autovetture.

NB: sono soggetti alla suddetta verifica solo gli autocarri che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche: massa massima non superiore a 3,5 t (veicoli immatricolati N1 – punto J della carta di circolazione), codice carrozzeria F0 (punto J.2 della carta di circolazione), numero di posti pari a 4 o più (punto S.1 della carta di circolazione). Infatti la mancanza di uno solo dei sopra citati requisiti permette di considerare il veicolo fiscalmente come autocarro.

Iva: le autovetture rientrano nella definizione di "Veicoli stradali a motore" che ricomprende tutti i veicoli a motore diversi dai trattori agricoli o forestali:

- 1 adibiti al trasporto stradale di persone e/o beni;
- 2 con massa autorizzata non superiore a 3.500 kg;
- 3 il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non sia superiore a otto.

Le autovetture utilizzate esclusivamente per scopi aziendali possono beneficiare della detrazione totale dell'Iva. Occorre la dimostrazione oggettiva dell'uso esclusivo.

Esercizio 2009		Costi	Iva
Veicolo strumentale ad uso esclusivo		100%	100%
Veicoli aziendali per i quali non sussiste l'uso esclusivo nell'attività propria dell'impresa	leasing (% di incidenza) su € 18.075,99	40%	40%
	leasing (% di incidenza) su € 18.075,99	40%	40%
	noleggio (€ 3.615,20)	40%	40%
	manutenzione e riparazione	40%	40%
	carburanti e lubrificanti	40%	40%
	autostrada	40%	40%
uso promiscuo al dipendente per più di metà dell'esercizio:			
– con <i>Fringe Benefits</i>		90%	40%
– con pagamento del corrispettivo per il servizio (fattura con iva)		90%	100%
uso promiscuo all'amministratore	entro l'importo del benefit	100%	40%
	oltre l'importo del benefit	40%	40%

1 - AUTO IN ESCLUSIVO USO AZIENDALE: l'AE con la RM n. 59/E del 23.03.2007 ha confermato l'approccio rigoroso nella individuazione dei veicoli ad uso esclusivamente strumentale nell'esercizio dell'attività d'impresa. Nello specifico sono da intendersi come tali le autovetture senza le quali l'attività non può, in assoluto, esercitarsi (scuola guida, concessionaria automobilistica, ecc...). Pertanto i veicoli indicati all'art. 54 c.1 lett. d) del Codice della strada sono integralmente deducibili in presenza dei seguenti presupposti:

- strumentalità del veicolo, ovvero la sua utilità per lo svolgimento dell'attività aziendale;
- utilizzo del veicoli nell'ambito di attività lavorative che ne richiedono effettivamente l'uso e quindi tali per cui l'autoveicolo sia direttamente collegato alla produzione del reddito.

La detrazione dell'iva, invece, è subordinata al solo presupposto dell'inerenza del veicolo che si traduce nell'utilizzo esclusivo nell'attività aziendale.

2 - AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO AL DIPENDENTE (art. 51.4 e 164.1): il valore fiscale dell'utilizzo privato dell'auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% del costi calcolati dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000. Qualora l'auto sia concessa in uso promiscuo solo per una parte dell'anno, l'importo forfetario va riproporzionato all'effettivo numero di giorni in cui tale uso promiscuo è riconosciuto al dipendente.

L'impresa potrà quindi

- concedere al dipendente l'uso privato gratuito dell'auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali,
- addebitare al dipendente un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad iva. In questo caso, occorre considerare che le tariffe Aci sono già comprensive di Iva e pertanto l'imposta va scorporata (C.M. 326/97). L'importo fatturato al dipendente dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall'importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l'importo forfetario e quello addebitato al dipendente (iva compresa).

I costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta sono deducibili al 90%. L'uso promiscuo deve essere opportunamente documentato (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ..). Il calcolo del 90% va effettuato sull'ammontare dei costi auto al lordo di quanto determinato come fringe benefit in capo al dipendente (C.M. 47/E/2008).

I costi relativi ai veicoli concessi in uso promiscuo per la minor parte del periodo d'imposta sono interamente deducibili per la parte corrispondente al benefit tassato in busta paga o addebitato al dipendente e deducibili nel limite del 40% per la parte eccedente.

3 - AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE AL DIPENDENTE: il dipendente riceve un beneficio da tassare in busta paga, quantificabile in base al valore normale ai sensi dell'art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio). Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come costi del personale (indeducibili ai fini Irap).

4 - AUTO CONCESSA IN USO PROMISCUO ALL'AMMINISTRATORE: il valore fiscale dell'utilizzo privato dell'auto è quantificato, in misura forfetaria, in un importo pari al 30% del costi calcolati dall'ACI con riferimento ad una percorrenza convenzionale di Km 15.000. . Qualora l'auto sia concessa in uso promiscuo solo per una parte dell'anno, l'importo forfetario va riproporzionato all'effettivo numero di giorni in cui tale uso

promiscuo è riconosciuto all'amministratore.

L'impresa potrà

a) concedere all'amministratore l'uso privato gratuito dell'auto aziendale con inserimento del relativo fringe benefit in busta paga, su cui andranno effettuate le normali trattenute fiscali e previdenziali,

b) addebitare all'amministratore un corrispettivo per il suddetto utilizzo mediante emissione di fattura soggetta ad iva. In questo caso, occorre considerare che le tariffe Aci sono già comprensive di Iva e pertanto l'imposta va scorporata (C.M. 326/97). L'importo fatturato all'amministratore dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio. Se il corrispettivo richiesto differisce dall'importo forfetario determinato come sopra, occorre tassare in busta paga la differenza tra l'importo forfetario e quello addebitato all'amministratore (iva compresa).

L'uso promiscuo deve essere opportunamente documentato (verbale di assemblea o del C.d.A., contratto di lavoro, lettera di incarico, ..).

In caso di uso gratuito, nel calcolo del benefit occorre fare attenzione a rimanere nei limiti del compenso (che comprende quello in denaro) stabilito dall'assemblea dei soci.

Le spese di gestione dell'auto e gli ammortamenti devono essere suddivisi tra quelli afferenti all'uso personale e quelle afferenti all'uso aziendale:

- i componenti negativi corrispondenti all'uso personale, sono deducibili nei limiti del fringe benefit tassato in capo all'amministratore ai fini Ires (indeducibili ai fini Irap poiché trattasi di compenso amministratore), mentre

- i componenti afferenti all'uso aziendale sono deducibili nel limite del 40%.

5 - AUTO CONCESSA IN USO PERSONALE ALL'AMMINISTRATORE: l'amministratore riceve un fringe benefit tassabile (occorre rimanere nei limiti del compenso stabilito dalla assemblea dei soci), quantificabile in base al valore normale, ai sensi dell'art. 9 (calcolabile in base alle tariffe praticate per il noleggio).

Per l'impresa le spese di gestione e gli ammortamenti sono trattati fiscalmente come il compenso amministratore (indeducibile ai fini Irap) ed è interamente deducibile ai fini Ires fino a concorrenza del fringe benefit tassato (sull'Unico si consiglia la ripresa fiscale in aumento di tutti i costi e la variazione in diminuzione del valore del fringe benefit). Serve la documentazione dell'uso esclusivo (anche tramite lettera d'incarico).

L'amministratore può scegliere di corrispondere all'impresa un importo pari al valore normale dell'utilizzo personale (fattura con Iva 20%), così non sarà tenuto a versare alcuna imposta aggiuntiva.

Se il valore dell'utilizzo determinato ai sensi dell'art. 9 è di € 5.000,00, la fattura dovrà essere di tale importo, (Iva compresa) e l'importo dovrà essere riscosso dall'azienda entro la fine dell'esercizio.

6 - AUTO DI PROPRIETA' DEL DIPENDENTE O DELL'AMMINISTRATORE UTILIZZATA PER FINI AZIENDALI: il dipendente o l'amministratore che utilizza la propria auto per fini aziendali ha diritto al rimborso spese non tassato basato sulle tariffe Aci, in relazione alla percorrenza effettuata.

Prudenzialmente è opportuno ricorrere alla classe chilometrica di riferimento, per la determinazione di suddetto rimborso, che considera i chilometri annui complessivamente percorsi dal dipendente/amministratore (vale a dire sia per esigenze di lavoro che per motivi personali).

L'impresa si deduce il 100% del rimborso spese per una vettura che abbia al massimo 17 cf (benzina) o 20 cf (diesel); superate queste soglie, si deduce comunque un rimborso per una vettura con 17 o 20 cf. Per la deducibilità del rimborso si consiglia (anche se non obbligatoria) di stilare un'apposita *lettera d'incarico*, e una specifica quietanzata controfirmata; si sconsiglia pertanto di effettuare rimborsi senza la predetta documentazione.

7 - USO PUBBLICO - AUTOVEICOLI ESCLUSIVAMENTE STRUMENTALI - La deducibilità dei costi di acquisto, leasing, noleggio e delle spese relative ad autovetture ed autocaravan, ciclomotori e motocicli, aeromobili, navi e imbarcazioni da diporto è totale (100%) e senza alcun tetto massimo nel caso di:

a) autoveicoli adibiti ad uso pubblico;

b) autoveicoli utilizzati esclusivamente come strumentali dell'impresa;

L'uso *pubblico* va riconosciuto espressamente mediante un atto di pubblica amministrazione, invece per i mezzi utilizzati esclusivamente come strumentali per l'impresa il Ministero ha chiarito che sono quelli senza i quali l'attività di impresa non può assolutamente essere esercitata (es.: impresa di noleggio auto); spetta in ogni caso al contribuente l'onere di provare l'indispensabilità oggettiva del mezzo per l'attività.

8 - AUTO PER USO UFFICIO - La R.A.E. n. 179 del 12.11.01 precisa che per l'automezzo omologato ed utilizzato quale ufficio mobile (dotato permanentemente di attrezzature speciali, per esempio per partecipare a fiere, mostre, manifestazioni commerciali o promozionali) l'Iva per l'acquisto e le spese di gestione è detraibile al 100% (salve le limitazioni generali) ed ammortamento e costi di gestione sono interamente deducibili. E' fondamentale comunque la strumentalità diretta e l'effettivo utilizzo come ufficio.

9 - AUTO PER USO PUBBLICITARIO - L'auto omologata con questo particolare tipo di "uso speciale" rientra nella categoria delle autovetture destinate al trasporto di persone. La presenza all'esterno di messaggi

pubblicitari e/o marchi aziendali, come precisato dalla C.M. n. 50/E/02, non consente la totale deduzione dei costi in capo all'impresa (si applicano quindi le normali regole previste per le autovetture aziendali).

10 - AUTO CONCESSA IN USO ALL'AGENTE - L'agente riceve una vera e propria "provvigione in natura" che deve essere valutata secondo il valore normale dei beni. Il valore dovrà essere assoggettato a fatturazione e a ritenuta d'acconto; costituisce reddito tassabile per l'agente. Di converso, la casa mandante si dedurrà i costi.

11 - AUTO MULTIUSO - L'automezzo è destinato effettivamente ed oggettivamente al trasporto promiscuo di persone (operai) e delle attrezzature dalla sede al cantiere di lavoro. Mentre ai fini iva è possibile dimostrare l'utilizzo esclusivo aziendale beneficiando della piena detraibilità, per stabilire la percentuale di deducibilità dei costi occorre verificare la natura oggettiva dell'automezzo.

AMMORTAMENTO AUTO – Non sono ammessi ammortamenti anticipati

LEASING - Il trattamento delle auto detenute in leasing segue quello previsto per le auto di proprietà. Vedi § Leasing.

NOLEGGIO - Se il noleggio è di durata inferiore ai 12 mesi, i limiti indicati in tabella devono essere ragguagliati ad anno. Nel costo dei canoni vanno compresi sia il noleggio "puro" che la quota di costo relativa ad eventuali servizi accessori.

NOLEGGIO FULL SERVICE - Sono contratti di noleggio comprensivi di ogni costo afferente la messa a disposizione dell'autovettura (assicurazione, tassa di circolazione, manutenzioni e riparazioni, auto sostitutiva, a seconda dei contratti).

La C.M. 48/98 riconosce al canone pagato una natura mista: una quota canone autovettura ed una quota canone riferita ai servizi ed ai costi di gestione. Se distintamente indicate in fattura la parte di corrispettivo da riferire al noleggio dell'automezzo sarà da iscrivere nella voce B.8 del c.e., mentre la parte del corrispettivo da riferire alle altre prestazioni dovrà essere allocata in relazione alla diversa natura delle prestazioni ricevute (es. manutenzione ordinaria voce B.7, bollo auto voce B.14, ecc.). Per le deduzioni vedere la tabella.

FULL LEASING - Rappresenta una variante delle formula più generale del leasing, ma il contratto di full leasing comprende in più tutta una serie di prestazioni accessorie associate al servizio stesso (come ad esempio la manutenzione ordinaria). Va fiscalmente trattato in modo analogo al "noleggio full service" dal quale si differenzia per la possibilità di riscattare il bene.

VENDITA DI AUTOVEICOLI - Nel caso di vendita di un veicolo è necessario verificare la disposizione relativa alla detrazione Iva vigente al momento dell'acquisto. La vendita di veicoli acquistati:

- ♦ con detrazione dell'Iva - è soggetta ad Iva;
- ♦ con parziale detrazione dell'Iva - è soggetta ad Iva la parte del corrispettivo proporzionalmente corrispondente all'imponibile su cui è stata detratta l'Iva, mentre la parte rimanente è esclusa dal campo di applicazione Iva ai sensi dell'art. 13 c. 4 DPR 633/72;
- ♦ senza detrazione dell'Iva ai sensi dell'art. 19-bis.1 DPR 633/72, con Iva regolarmente pagata in fattura - è operazione esente ai sensi dell'art. 10.27-quinquies, con obbligo di emissione della fattura. Se l'importo della fattura supera €77,47 occorre applicare il bollo pari ad €1,81.

La successiva rivendita di un veicolo acquistato in regime di esenzione d'imposta ai sensi dell'art. 10.27-quinquies è soggetta al cosiddetto regime del margine ai sensi dell'art. 36 D.L. 41/95 (facoltativo rispetto al regime ordinario di assoggettamento all'imposta dell'intero imponibile), in base al quale l'operazione è assoggettata ad Iva per il solo margine positivo del prezzo di vendita sul costo d'acquisto, aumentato di eventuali spese sostenute. In mancanza di margine positivo non si applica Iva con l'annotazione "operazione soggetta al regime del margine di cui all'art. 36 del D.L. 41/95 e successive modificazioni". Tale regime Iva si applica anche nel caso in cui il veicolo ceduto sia stato precedentemente acquistato - da un privato, - da un soggetto Iva che abbia a sua volta fatturato in regime del margine, - da soggetto che opera in regime di esenzione (es. medico). Vedi D.R.E. Lombardia prot. n. 51552 del 14.5.01. Se l'importo della fattura supera €77,47 occorre applicare il bollo.

Plusvalenze / minusvalenze da cessione: ai fini della determinazione del reddito d'impresa rilevano in proporzione al rapporto *amm.to dedotto / fondo amm.to*, cioè alla percentuale di ammortamento dedotto sul totale. Es. Costo di acquisto €1.000; F.do amm.to 600 di cui dedotto fiscalmente 400 (67%), non dedotto 200 (33% - vecchia aliquota Ires). Vendita a €750. Plusvalenza: 750 - (1.000 - 600) = €350.

Plusvalenza tassabile: $350 \times 400 : 600 = €233$.

Plusvalenza non tassabile: $350 \times 200 : 600 = €117$

In caso di cessione di autovettura acquisita in leasing e successivamente riscattata per determinare la parte fiscalmente rilevante, occorre sommare sia i canoni leasing che gli ammortamenti per determinare il rapporto

percentuale tra quanto dedotto fiscalmente e quanto imputato a conto economico.

SCHEDA CARBURANTE - La scheda carburante può essere mensile o trimestrale e deve contenere, oltre agli estremi di individuazione del veicolo (casa costruttrice, modello , targa o numero di telaio), la ditta, la denominazione o ragione sociale oppure il cognome e nome, il domicilio fiscale, la partita Iva e l'ubicazione della stabile organizzazione in Italia per i soggetti domiciliati all'estero; deve inoltre riportare obbligatoriamente il numero dei chilometri evidenziato dall'apposito dispositivo contachilometri esistente nel veicolo, alla fine del periodo di riferimento (mensile o trimestrale). L'addetto del distributore del carburante ha l'obbligo, ad ogni rifornimento, di indicare sulla scheda la data del rifornimento, l'ammontare del corrispettivo al lordo dell'Iva , la propria denominazione o la ragione sociale compresa l'ubicazione e apporre la propria firma. E' fatto divieto ai distributori di carburante di emettere la fattura ordinaria, tranne che per le forniture di carburante destinato a mezzi speciali. A partire dal 1.1.2006 gli autotrasportatori di cose per conto terzi che acquistano carburante dagli impianti stradali di distribuzione, dovranno richiedere necessariamente l'emissione della fattura.

L'annotazione della scheda nei registri previsti dalla vigente normativa Iva si effettua allo stesso modo e negli stessi termini di normale fattura di acquisto; se l'Iva è indetraibile, è facoltà del contribuente di annotare il documento ai soli fini della contabilità generale, considerandolo pertanto fuori dal campo di applicazione Iva. L'utilizzazione di schede carburanti con importi o nomi falsi può integrare il reato di frode fiscale.

BENI E SERVIZI CONNESSI ALL'USO DELL'AUTO – Nel determinare i benefici occorre anche aver riguardo ad altri beni o servizi offerti gratuitamente o a costo inferiore (es. garage).

INDENNIZZI ASSICURATIVI - vedi § Risarcimento danni.

MULTE E SANZIONI - Non sono deducibili le sanzioni per infrazioni al codice della strada, per il ritardo nel pagamento del bollo e simili. In caso di sequestro del mezzo, le spese di sequestro sono indeducibili mentre quelle di dissequestro sono deducibili.

Le sanzioni comminate durante l'utilizzo personale di amministratore o dipendenti, non sono rimborsabili da parte dell'azienda.

L'IVA DELLE AUTOVETTURE - Vedi prospetto

RIMBORSO IVA AUTO – Il rimborso dell'Iva sui costi auto chiesto nel 2007 ai sensi della L. 278/06 va contabilizzato a storno del credito verso l'erario appositamente creato nel corso dell'esercizio in cui era stata presentata l'istanza.

Se nell'esercizio di competenza non era stata fatta la registrazione del credito, il rimborso incassato va imputato a sopravvenienza attiva non tassabile.

CONTABILIZZAZIONE DEI COSTI AUTO:

s.p.	B.II.4	Immobilizzazioni materiali, Altri beni	c.e.	B.7	Costi assicurativi
c.e.	B.10.b	Ammortamenti	c.e.	B.7	Manutenzioni e riparazioni
c.e.	B.8	Canoni di locazione finanziaria	c.e.	B.7	Pedaggi autostradali
c.e.	B.8	Canoni di noleggio	c.e.	B.14	Carburanti e lubrificanti
c.e.	B.8	Noleggio full service (quota canone)	c.e.	B.7	Noleggio full service (quota servizi)
c.e.	B.8	Locazione box	c.e.	B.14	Bollo
c.e.	B7/B9e	Rimborso costo auto ammin./dipend.	c.e.	B.14	Multe

AUTOCARRI

Autocarri di proprietà aziendale

Ammortamento e costi di gestione (carburanti, manutenzioni, bollo, assicurazione, pedaggi, ecc.): costi deducibili al 100%.

Iva sull'acquisto e sui costi di gestione: detraibile al 100%.

Gli autocarri non sono utilizzabili da estranei all'azienda e per fini extra impresa: rischio fermo macchina e esclusione copertura assicurativa

Autocarri detenuti in leasing, noleggio o comodato:

- canoni leasing o noleggio: costo deducibile 100% (quota interessi indeducibile Irap), Iva detraibile 100%;
- carburanti, manutenzioni, bolli, autostrade e altri costi di autocarri in leasing, noleggio o comodato = trattamento autocarri di proprietà;